



*Comune di Aquilonia*  
*Terra d'Isipinia*



**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESERCIZIO DEGLI**  
**USI CIVICI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/06/2011**

## **Art. 1** **(Campo di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici sui terreni con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo di proprietà del Comune di Aquilonia, gravati del diritto di uso civico, sia tendente a garantire la sopravvivenza (diritti essenziali, disciplinati al successivo art. 2) sia il benessere (diritti utili, disciplinati in prosieguo) a favore della generalità della popolazione del Comune stesso e saranno da questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente Regolamento.

Nel caso che i terreni suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni dei cittadini del Comune, **per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere concessi in fitto a privati non residenti mediante procedura disciplinata da apposito capitolato d'oneri nel rispetto della vigente normativa**, a meno che i richiedenti del beneficio dell'uso civico non provvedano al pagamento suppletivo della maggior area pascolativa.

**Il Comune si riserva la insindacabile facoltà di non aderire alle richieste di fida-pascolo per la tutela di diritti utili, laddove l'adesione alle stesse si appalesi non remunerativa per il bilancio dell'Ente per il diniego dei richiedenti a fruire di una maggiore superficie rispetto ai propri bisogni con la conseguenza di residuare una superficie inutilizzabile a tutti gli effetti.**

Nel caso, invece, i terreni siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini, questi saranno ammessi al godimento dei pascoli nel numero e nelle specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato alle norme del presente Regolamento ed a quelle nazionali e regionali

Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito:

- a) alla distribuzione del carico tra i vari comparti e alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile
- b) alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo, per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione della cotica erbosa mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.

## **Art. 2** **(Esercizio di uso civico per i diritti essenziali)**

Ne sono titolari tutti i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione, residenti ed abitanti in modo stabile nel Comune di Aquilonia, che eserciteranno il diritto in modo individuale nelle terre, nei periodi e con le specie di bestiame indicati nell'Allegato A) del presente Regolamento nel rispetto delle prescrizioni qui disposte.

Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dell'uso e lo eserciteranno nel caso di rientro stabile nel Comune.

Gli usi civici godibili a norma del presente articolo sono:

- **Legnatico**, ossia l'utilizzo di legna da ardere nonché raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta
- **Pascolo**, ossia il diritto di utilizzare i pascoli ricadenti nelle terre di cui all'art. 1 con bestiame appositamente autorizzato, esercitato in modo individuale nei periodi stabiliti nell'Allegato A) del presente Regolamento
- **Erbatico**, ossia la raccolta di prodotti secondari del bosco e delle piante officinali, medicinali e aromatiche.

Il diritto sui terreni a bosco sarà esercitato in conformità alle vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e quello sui terreni pascolativi secondo i dettami della L.R. 11/81 e 11/96.

Nella considerazione della finalità cui tende il presente uso civico, si stabilisce la gratuità dell'esercizio per il legnatico, l'erbatico ed il pascolo pur nel rispetto delle presenti prescrizioni e limitazioni.

**Il diritto di legnatico, consentito nei boschi di Sassano e Pietrapalomba**, concerne la raccolta gratuita della legna e del cespugliame necessario ai bisogni del proprio nucleo familiare e ne è, pertanto, vietato l'asporto fuori del Comune e la relativa commercializzazione.

Ogni attività di asporto di piante secche o verdi, in piedi o atterrate, deve essere autorizzata e concordata nei tempi con il Responsabile del Servizio.

**Il diritto di pascolo** consente ai cittadini l'immissione nei terreni demaniali delle diverse specie di animali, nel rispetto delle limitazioni dell'Allegato A) e deve essere previamente autorizzato. Allo scopo, ogni anno **dal 1° al 28° febbraio a pena di inammissibilità della richiesta**, i cittadini che intendano fruirne avanzano istanza al Responsabile del Servizio, indicando:

- La specie degli animali
- L'età ed il relativo numero (in caso di ovini)
- Il nominativo del custode

E' fatto obbligo di esibire, altresì, il certificato sanitario veterinario e l'identificazione del bestiame con le prescritte marche auricolari.

La durata del presente uso civico ed il numero dei capi ammissibili è stabilita come segue:

- nei boschi di **Sassano, Monte Arcangelo e Monte La Guardia** : **per tutto l'anno e per ciascun nucleo familiare, in forma alternativa, con un carico massimo ovino di n. 4 capi, bovino per n. 1 capo ed equino per n. 1 capo**
- nel bosco di **Pietrapalomba** : **dal 15 marzo al 15 maggio, esclusivamente per n. 1 capo bovino per nucleo familiare**

Nei boschi e nei terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva, ricadenti nell'ambito di applicazione delle P.M.P.F., ai sensi dell'art. 9- lett.c) del R.D.L.3267/1923, è **vietato il pascolo delle capre**. Colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere l'autorizzazione, dalla quale deve risultare il numero di capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

Gli utenti hanno l'obbligo :

- a) di far custodire e sorvegliare gli animali essendo proibito severamente abbandonarli nei demani
- b) denunciare ogni caso di malattia che si manifestasse fra gli animali che si trovano a pascolare ed ogni cambiamento del personale di custodia, come pure qualsiasi danno arrecato al bosco
- c) Gli aventi diritto non possono cedere l'uso civico a terzi.

Gli animali acquistati e denunciati entro la stagione pascolativa non possono essere immessi al pascolo nei demani prima di dieci giorni dall'acquisto, salvo che non si esibisca il certificato di origine che attesti la provenienza da località non infette

In applicazione delle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e in applicazione dell'art.45 della L.R. n°11/1996, è **vietato il pascolo** nei boschi cedui nei seguenti casi:

- nei boschi cedui sottoposti al taglio per i successivi 4 anni agli ovini e 6 anni ai bovini ed equini
- nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di metri tre
- nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o soggetti a calamità, nei boschi troppo radi e deperienti, sino a che gli stessi non si siano definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame o fino a quando il Comune, su proposta del STAPF competente, non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo Pretorio per 30 ( trenta giorni) e consultabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

### **Raccolta di erbe**

E' consentita la raccolta gratuita di erbe **officinali** (camomilla, malva, melissa, mirtillo,ecc.), **medicinali** (cicoria, genziana, asparago, finocchio, ecc.) e **aromatiche** (basilico, salvia, menta, lauro, ecc), nei boschi demaniali, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. La raccolta di fragole, lamponi e bacche varie è libera a tutti; essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.

Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le eventuali limitazioni dell'Autorità Forestale.

Per la raccolta dei funghi spontanei nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n.352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché al Regolamento vigente per la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, approvato con delibera del consiglio Comunale n°34 del 13.11.2003

Al fine di tutelare le terre di uso civico, delle quali non è contestata la natura, dalle occupazioni, manomissioni e danneggiamenti, la vigilanza spetta al personale di vigilanza dei Comuni, alle Amministrazioni separate per i territori di competenza e agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da Leggi o Regolamenti speciali o da violazioni del codice penale. Il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui al presente regolamento, è autorizzato il transito sulle strade forestali comunali, tranne nei boschi chiusi al pascolo.

### **Art. 3** **(Esercizio di uso civico per i diritti utili)**

Ai fini del legittimo esercizio dei **diritti utili** è ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di **fida onerosa**, nei termini e modalità regolamentati a partire dal presente articolo, e ne sono titolari tutti i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione, residenti ed abitanti in modo stabile nel Comune di Aquilonia, che lo eserciteranno sui demani liberi di proprietà del Comune gravati di uso civico fino alla concorrenza dei relativi bisogni

In applicazione dell'art. 144 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, dal reddito netto dei pascoli, formato sia dal ruolo fida-pascolo sia dai canoni di fitto, sarà prelevata una quota non inferiore al 5%, da destinarsi esclusivamente ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento e alla valorizzazione ambientale delle terre stesse

I terreni di proprietà del Comune gravati da uso civico sono descritti **nell'Allegato B)** del presente Regolamento nel rispetto delle prescrizioni qui disposte.

Annualmente, su richiesta tempestivamente avanzata dal Comune, la Comunità Montana "Alta Irpinia" – su conforme parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste di S. Angelo dei Lombardi - autorizzerà il Comune ad utilizzare i pascoli, indicando i comparti pascolativi, la superficie massima consentita per l'anno di riferimento e il carico massimo ammesso al pascolo.

Il Comune, conseguentemente, predisporrà apposito **Avviso Pubblico** che contenga le indicazioni necessarie ai fini della presentazione delle richieste da parte degli aventi diritto per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico per diritti utili.

### **Art. 4** **(Autorizzazione, durata e condizioni)**

**Il periodo di pascolamento è perentoriamente stabilito dal 1° ottobre al 15 maggio di ogni anno**, in ottemperanza all'art. 46 co. a) dell'Allegato C) "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" della L.R. 11/96

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune come da Modello A allegato, indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente nonché le generalità del custode

**La domanda va presentata nei termini indicati nell'Avviso Pubblico, a pena di inammissibilità.** Il Responsabile del Servizio, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzatorio

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

- Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL
- Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione
- Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio

In caso di un numero di domande che comportino eccedenza rispetto alla superficie pascolativa disponibile, la selezione avverrà utilizzando i medesimi titoli prioritari di cui innanzi e, a parità di titoli, l'assegnazione avverrà mediante pubblico sorteggio della cui data il Responsabile del Servizio darà tempestiva comunicazione scritta agli interessati e, conseguentemente, ne redigerà apposito verbale sottoscritto anche dagli interessati presenti

L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.

**L'autorizzazione al pascolo ha la durata di anni 1 ( 1° ottobre - 15 maggio) e non è suscettibile di rinnovo tacito o automatico, dovendosi il diritto di fida nuovamente autorizzare di anno in anno, previa richiesta da parte dell'interessato.**

**Il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di non aderire alle richieste di fida-pascolo per la tutela di diritti utili, laddove l'adesione alle stesse si appalesi non remunerativa per il bilancio dell'Ente per il diniego dei richiedenti a fruire di una maggiore superficie rispetto ai propri bisogni con la conseguenza di residuare una superficie inutilizzabile a tutti gli effetti.**

#### **Art. 5 (Documentazione per l'istruttoria)**

I cittadini richiedenti la fida devono presentare e depositare agli atti del Responsabile del Servizio in uno all'istanza un fascicolo contenente:

- Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati
- Il certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive
- Indicazione all'Ufficio di Polizia Municipale della data in cui si intende immettere gli animali nel pascolo

Senza tali adempimenti non si darà corso alla fida.

Ad ogni immissione di animali al pascolo e ad ogni fine pascolo sarà redatto un verbale congiunto tra fidatario e Vigili Urbani, dal quale deve risultare il carico del bestiame all'ingresso e all'uscita

#### **Art. 6 (Aree destinate a pascolo)**

Le superfici destinate a pascolo sono determinate dall'elencazione dell' Allegato B) del presente Regolamento e sono suscettibili di variazioni in presenza di prescrizioni modificative da parte della Comunità Montana "Alta Irpinia", di cui sarà data notizia nell'AVVISO PUBBLICO ANNUALE che precede il periodo entro il quale richiedere la fida.

**Art. 7**  
**(Modalità di pascolamento ed obblighi)**

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune
- vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario
- il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate agli atti del Comune
- il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato
- divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato
- obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare per il periodo della fida un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti
- divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo, di imporre servitù passive, di alterare i confini
- manutendere a proprie spese fabbricati, se esistenti, e quelli in futura costruzione
- mantenimento in efficienza di tutta la corda spinata di recinzione/delimitazione del pascolo nonché dell'espurgo delle fossate che delimitano il bosco
- obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive oppure contagiose per il bestiame.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura

**Articolo 8**  
**(Divieti)**

E' fatto assoluto divieto di:

- cedere ad altri il diritto di fida
- far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata/e nella domanda
- effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina
- effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente
- effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000)
- effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità

**Art. 9**  
**(Canoni)**

Il canone di fida stabilito dal Comune dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione. A tal fine, il Responsabile del Servizio, dopo l'esito positivo dell'istruttoria sulle richieste, darà comunicazione al fidatario, che dovrà provvedere al versamento del corrispettivo e ad esibirne ricevuta all'ufficio competente.

Per l'anno 2011 e per il prosieguo, se non siano intervenute modifiche, si applicano le tariffe per capo stabilite nell'Allegato C) che l'Amministrazione si riserva insindacabilmente di revisionare anche annualmente.

Non rientra nel principio di onerosità la fida per i vitelli lattanti che si accompagnano alle madri o nutrici, ai puledri ed allievi ovini di età inferiore ad un anno.

Laddove i pascoli individuati, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei cittadini del Comune e per la parte eccedente i bisogni stessi siano stati concessi in fitto a privati non residenti mediante procedura aperta, le tariffe unitarie per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Aquilonia dovranno intendersi raddoppiate.

### **Art. 10 (Sanzioni)**

Per le inosservanze di cui all'art. 7 e art. 8 sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 129,11 ad € 516,46 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla L.689/81.

Inoltre, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

In relazione al divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato con conseguente danneggiamento delle aree, la fida si intenderà risolta ipso jure ed il Comune procederà in danno al trasgressore.

**Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di 2 anni.**

Le somme andranno versate nelle casse dell'ente su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

### **Art. 11 (Controlli e riserve)**

Al controllo per il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie Giurate in possesso di autorizzazione Prefettizia oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere al taglio degli alberi nei limiti fissati dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e né il fidatario né l'affittuario potranno opporvisi o impedirlo né richiedere danni o risarcimenti di sorta, ricomprendendo nel divieto anche l'attività di manifatturare carbone e carbonelle, il trasporto della legna e tutto ciò che sia attinente al taglio stesso.

### **Art. 12 (Regolamento di polizia forestale)**

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nel Regolamento Regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

**Art.13**  
**(Norme transitorie e finali)**

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi i termini di pubblicazione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari precedentemente emanate in materia di usi civici e pascolo.

MODELLO A)

AL COMUNE di

**Aquilonia**

**RICHIESTA DI FIDA PASCOLO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in Aquilonia (AV)

Via/C.da \_\_\_\_\_, nella qualità di proprietario dei sotto elencati capi di bestiame

**C H I E D E**

ai sensi del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici" sui pascoli del Comune di Aquilonia, la concessione di Fida Pascolo per gli animali così contraddistinti per matricola o marchio:

Per N° ____	BOVINI ( Piccoli)	Matr. N° _____ _____ _____
Per N° ____	BOVINI (Grandi)	Matr. N° _____ _____ _____ _____ _____
Per N° ____	OVINI	Matr. N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

Per N° ____	SUINI	Matr. N° _____ _____ _____ _____
Per N° ____		_____ _____

Per un totale di n. \_\_\_\_\_ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_.

Aquilonia li \_\_\_\_\_

Il Richiedente

\_\_\_\_\_

A seguito della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria relativa alla presente richiesta e prima del rilascio dell'autorizzazione, si impegna a trasmettere la seguente documentazione:

- Copia del Registro di stalla
- certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali
- ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo ed a trasmettere il Certificato di transumanza

Aquilonia,

Modello B)

**COMUNE DI AQUILONIA**  
**(Provincia di Avellino)**

Prot. n.  
del

**Oggetto: Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio Comunale per il periodo dal \_\_\_\_\_**  
**località \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ p.lla \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'istanza acquisita a prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ da parte del \_\_ Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via/C.da \_\_\_\_\_, con la quale chiede l'autorizzazione per la Fida Pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per il periodo \_\_\_\_\_ e per n. ----- capi di cui è proprietario

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ di approvazione del Regolamento per l'esercizio degli usi civici sui terreni Comunali

**VISTO** il certificato Veterinario rilasciato dall'ASL di \_\_\_\_\_ dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici

**VISTO il** versamento di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Aquilonia corrispondente al canone richiesto

**AUTORIZZA**

il pascolo sul territorio Comunale per n. \_\_\_\_ capi, di cui n. \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ di età \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ di età \_\_\_\_\_, per il periodo che va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario, precisando che gli animali saranno custoditi da \_\_\_\_\_

La presente autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento per i motivi tassativamente riportati nel vigente Regolamento per l'esercizio degli usi civici

Aquilonia, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**